

Le attività della Camera arbitrale.

1. L'impatto del nuovo Codice dei contratti pubblici sull'attività della Camera arbitrale: primi bilanci e prospettive. Le linee di tendenza dell'attività nell'anno 2024.

L'anno appena trascorso - superata la fase di prima applicazione (luglio - dicembre 2023) - consente di tracciare un primo e più compiuto bilancio sull'impatto avuto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) sull'attività della Camera arbitrale.

Ciò premesso, non ci si può esimere dal segnalare che la Camera arbitrale - dopo aver prontamente "adeguato" la propria attività alle novità introdotte dal d.lgs. n. 36/2023 - ha garantito un'interpretazione uniforme e coordinata delle norme applicabili all'arbitrato nella materia dei contratti pubblici. In quest'ottica, occorre registrare il condiviso favore per la *"Guida Operativa ai procedimenti amministrati dalla Camera arbitrale"* pubblicata nel sito dell'Autorità.

La Guida - adottata anche ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera arbitrale - ha trovato applicazione in tutti gli ambiti di competenza della Camera arbitrale (*i.e.* arbitrato; individuazione e nomina degli esperti ai fini degli accordi bonari; gestione dell'Albo degli Arbitri, degli elenchi dei Periti e dei Segretari) e si è rivelata strumento idoneo ad illustrare soluzioni operative funzionali alla più utile applicazione delle nuove norme in materia di contratti pubblici.

La Camera arbitrale, inoltre, nell'ottica di garantire un'interpretazione attenta e coordinata delle norme applicabili all'arbitrato nella materia dei contratti pubblici, si è spesa per risolvere l'apparente antinomia esistente tra il comma 9 dell'art. 214 del d.lgs. n. 36/2023, in base al quale *"L'iscrizione all'Albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validità triennale e può essere nuovamente ottenuta decorsi due anni dalla scadenza del triennio"*; e la previsione contenuta nel comma 3, dell'art. 2 dell'Allegato V al d.lgs. n. 36/2023, in base alla quale *"L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validità quinquennale e può essere nuovamente conseguita decorso un anno dalla scadenza del quinquennio"*. A riguardo, il Consiglio della Camera arbitrale, chiamato ad esprimersi su un'istanza di proroga dell'iscrizione all'Albo degli Arbitri, ha deliberato di rigettare l'istanza, poiché, come precisato nel verbale n. 51 della seduta del 22 marzo, l'art. 214 co. 9 non ha innovato la disciplina concernente la durata dell'iscrizione, che rimane triennale. In una

logica di diritto intertemporale, la disposizione *de qua*, nel fissare la durata triennale, rimanda all'All. V1 solo per "l'ulteriore disciplina", sicché, in punto di durata, l'art. 214 co.9, cit., rimane – si è ritenuto – autosufficiente.

Nell'anno 2024 appare confermato il *trend* per cui la maggior parte delle riunioni dei collegi - grazie anche al buon funzionamento della piattaforma messa a disposizione dall'Autorità - si sono svolte in modalità telematica. Il maggior numero delle udienze dei collegi arbitrali - ivi comprese le riunioni in camere di consiglio - si sono regolarmente tenute mediante videoconferenza. Il dato, peraltro, come già sottolineato lo scorso anno, ha avuto ricadute positive di non poco momento. In particolare, anche nel 2024 ha determinato una contrazione dei costi dei procedimenti arbitrali, segnatamente delle spese anticipate da parti e arbitri per il procedimento. Tuttavia, a differenza dello scorso anno, lo svolgimento dei procedimenti in modalità telematica ha inciso - almeno in termini generali - in modo meno marcato sulla più celere definizione dei giudizi arbitrali per quanto meglio si dirà *infra*.

Anche l'anno appena trascorso ha confermato l'azzeramento dei c.d. lodi liberi: ciò che rappresenta un elemento certamente significativo rispetto alla esigenza di unificazione del luogo di osservazione dell'andamento del contenzioso nella disciplina dei contratti pubblici (esigenza propria di sistemi e ordinamenti anche diversi) e che, tuttavia, come già rilevato lo scorso anno, risulta controbilanciato - fino al sovvertimento del suo proprio significato - dalla dispersione informativa indotta dall'assoluta avulsione della Camera arbitrale rispetto al governo dei Collegi Consultivi Tecnici, ormai largamente insediati.

Il fenomeno dei Collegi Consultivi Tecnici non è passato inosservato alla Camera arbitrale. Al riguardo, come emerge dal verbale n. 54 della riunione del 26 giugno 2024, il Consiglio – anche alla luce della segnalazione pervenuta in data 30 maggio 2024 ed in seguito integrata in data 25 giugno 2024 - si è interrogato in ordine a possibili iniziative volte al monitoraggio del contenzioso presso i Collegi consultivi Tecnici ed al possibile ruolo della Camera arbitrale. In quest'ottica, si è evidenziata la presenza di tratti di a-sistematicità all'interno del regime tracciato dagli artt. 215-219 del Codice rispetto al regime degli altri rimedi alternativi successivi alla conclusione del contratto (*i.e.* accordi bonari e arbitrato). Tale a-sistematicità riguarda, in particolare, l'assenza di un controllo esterno, avente il carattere di indipendenza e terzietà, tanto in punto di supervisione su requisiti e *standard* dei componenti, quanto sull'operato del collegio e sul comportamento delle parti anche in esito ai pareri/decisioni da questo assunti. Inoltre, il Consiglio ha sottolineato come, seppure gli artt. 215-219 prevedano forme sanzionatorie e di controllo

in merito all'operato dei Collegi Consultivi Tecnici, alcune aree rimangono scoperte (ad esempio, l'Osservatorio permanente presso il CSLP riceve solo gli atti dei collegi, senza monitorare la fase successiva e l'effettività degli stessi; ovvero, appare strumento dissuasivo talvolta inefficace o inadeguato la sanzione sul piano della sola responsabilità amministrativo contabile prevista dall'art. 215, comma 3).

Quanto rilevato ha spinto il Consiglio della Camera arbitrale a trasmettere la segnalazione pervenuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione, perché eventualmente promuovesse, se del caso avvalendosi anche del Consiglio arbitrale, delle proposte di rafforzamento dell'istituto del Collegio Consultivo Tecnico e del suo contributo all'attuazione del principio del risultato una volta che lo stesso sia meglio e più coerentemente ricondotto all'interno del sistema dei rimedi alternativi alla giurisdizione, anche in relazione al ruolo riconosciuto dalla legislazione vigente alla Camera arbitrale con riferimento a tali rimedi (e potendosi probabilmente riscontrare la già attuale necessità per la Camera arbitrale di coordinare i dati relativi al "monitoraggio del contenzioso" ai sensi dell'articolo 214, co. 6, del c.c.p.).

2. I dati relativi all'arbitrato.

N. arbitrati introdotti			
2021	2022	2023	2024
15	13	9	7

Le domande di arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale introdotte nel 2024 con istanza di nomina del terzo arbitro sono state 7. Il dato, pur non discostandosi eccessivamente da quello registrato nel 2023, risulta marcatamente inferiore rispetto a quello del biennio 2021-2022 (nel 2022 erano state introdotte n. 13 domande e nel 2021 n. 15 domande).

La *performance* dell'ultimo biennio - comparabile soltanto con quella degli anni 2016-2017 (in entrambi gli anni, infatti, furono introdotte 9 domande di arbitrato) - lascia trasparire lo scemare dell'istituto, quale luogo di tendenziale addensamento della conflittualità tra stazione appaltante e appaltatore, viceversa filtrata o parcellizzata attraverso le tecniche di amministrazione del conflitto di natura in ultimo contrattuale.

In questo scenario - che interroga seriamente in ordine alla tenuta dell'amministrazione arbitrale dei contratti pubblici *in iure quo utimur* - un dato estremamente significativo attiene al valore delle controversie.

Nonostante il modesto numero delle domande di arbitrato introdotte nel corso del 2024, il valore dichiarato delle controversie - grazie alla presenza di n. 2 controversie riconducibili al V scaglione - risulta complessivamente molto elevato, attestandosi ben oltre i 144.000.000,00 di euro; valore che risulta di gran lunga superiore rispetto alle *performance* registrate nell'ultimo triennio (> 86.000.000,00 di euro anno 2021, avuto però riguardo ad addendi di n. 15 domande di arbitrato; > 32.000.000,00 di euro anno 2022, avuto però riguardo ad addendi di n. 13 domande di arbitrato; > 56.000.000,00 di euro anno 2023, avuto riguardo ad addendi di n. 9 domande di arbitrato).

N. lodi depositati			
2021	2022	2023	2024
17	11	18	6

Valore medio controversie definite			
2021	2022	2023	2024
€	€	€	€
26.000.000,00	3.141.115,08	3.844.144,30	12.133.338,20

Per quanto concerne, invece, il valore delle controversie definite nell'anno 2024 con la pronuncia del lodo (n. 6), si registra un valore medio di 12.133.338,20 euro (valore minimo = 151.510,29 euro; valore massimo = 56.029.695,57 euro). La dislocazione degli importi, ove articolata all'interno dei cinque scaglioni normativamente previsti per la finalità di calcolo degli onorari, vede n. 2 controversie di valore riconducibile allo scaglione di base, n. 1 al II scaglione, n. 2 al III scaglione, zero al IV scaglione e n. 1 al V scaglione. A differenza dell'anno precedente, si segnala la presenza di una controversia di valore estremamente rilevante nel V scaglione e la presenza di due controversie di valore elevato nel III scaglione (rispettivamente 7.784.224,05 euro e 6.151.827,68 euro).

Valore controversie per scaglioni
--

I	II	III	IV	V
2	1	2	0	1

Al riguardo di tali definizioni, e senza voler annettere speciale valore alla rilevazione, si osserva che, una volta computate le sole pronunce di merito depositate nell'anno 2024 (ed escludendo le domande altrimenti definite per accordo), il rapporto tra l'ammontare preteso nei confronti della P.A. e l'ammontare del riconoscimento giudiziale, quando del caso, può ritenersi mediamente prossimo al 67%.

Si tratta di un calcolo statistico in sé approssimato per la natura dei dati considerati (al fondo, caratterizzata dal mero accidente della cronologia che ne accomuna la formazione) e i criteri (certamente opinabili) impiegati per analizzarli, ma costituisce pur sempre un indicatore normativamente stabilito dall'art.1, comma 5, dell'Allegato V.1 del d.lgs. n. 36/2023, ai fini della soccombenza, onde va stimata, appunto, la «proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento». E non a caso in punto di spese, per i lodi depositati nell'anno di riferimento, il riparto è stato tendenzialmente paritario tra le parti.

Inoltre, merita di essere attenzionato il dato relativo alla durata dei procedimenti conclusi con il deposito del lodo (definitivo) presso la Camera arbitrale. Nel corso del 2024, come già accennato, lo svolgimento della maggior parte dei procedimenti in modalità telematica - pur consentendo

un'agenda giornaliera più densa per ciascuno dei soggetti interessati al singolo procedimento, e dunque a una

Durata media arbitrati			
2021	2022	2023	2024
574	365	336	399
gg.	gg.	gg.	gg.

concentrazione temporale delle attività – non in tutti i casi ha inciso sulla più celere definizione dei giudizi arbitrali: la durata media dei procedimenti, infatti, si attesta a 399 gg. per i n. 6 arbitrati definiti. Tale media - risultante da una serie compresa tra un valore massimo di 736 gg. e un valore minimo di 198 gg. - appare decisamente migliore rispetto a quella registrata nel 2021 (574 gg.) e, in ogni caso, non si allontana troppo da quella del 2022 (365 gg.) e del 2023 (336 gg.). Peraltro, occorre sottolineare che dei n. 6 arbitrati conclusi nell'anno n. 1 ha avuto una durata di 198 gg, inferiore, pertanto, al limite ordinario di 240 gg. previsto dal c.p.c.; n. 1 ha avuto una durata di 241 gg., rispettando - di fatto - il limite ordinario; n. 2 hanno avuto una durata contenuta entro il limite della proroga legale.

Il dato analiticamente passato in rassegna - per quanto meno lusinghiero rispetto a quello degli ultimi due anni, appare, pur sempre, apprezzabile e conferma sotto il profilo della celerità, la efficienza della soluzione arbitrale anche nella particolare materia dei contratti pubblici.

Infine, anche nel 2024 - in linea con quanto emerso nel corso dell'ultimo biennio e segnando così un *trend* positivo rispetto al recente passato (nel 2020 si annoveravano ancora n. 2 procedimenti arbitrali in situazione di quiescenza) - non si riscontrano procedimenti in situazione di quiescenza: è questo un dato da accogliere con soddisfazione.

3. La tenuta dell'albo e degli elenchi e la nomina degli arbitri e degli ausiliari del collegio

Le disposizioni di cui all'art. 214, commi da 7 a 9, del d.lgs. n. 36/2023, com'è noto, contengono le prescrizioni circa l'iscrizione all'Albo e agli Elenchi previsti dallo stesso decreto, indicando altresì le categorie e le esperienze o qualifiche professionali rispettivamente necessarie.

La gestione dell'Albo degli Arbitri e dell'Elenco dei Periti anche per l'anno in esame fa registrare una "divaricazione" tra la tendenza relativa all'Albo e quella relativa all'Elenco, per il quale ultimo si registra nel corso degli anni più recenti una più marcata oscillazione nelle manifestazioni di interesse. Più in particolare, l'Albo degli Arbitri per il 2024 ha visto n. 75 cancellazioni a fronte di n. 112 iscrizioni; l'Elenco dei Periti n. 20 cancellazioni a fronte di n. 18 iscrizioni. Anche nel 2024 si registra - sia pur in termini meno marcati rispetto allo scorso anno - un numero di cancellazioni leggermente superiore a quello delle iscrizioni (nel 2023 le cancellazioni erano state 23 e le iscrizioni 17).

Ciò premesso, occorre segnalare che il numero delle iscrizioni nell'Albo degli Arbitri è sensibilmente aumentato nel corso dell'ultimo anno. In particolare - a fronte di un numero di cancellazioni sostanzialmente analogo a quello dello scorso anno - si registrano ben 37 iscrizioni in più, indice dell'interesse per le attività della Camera arbitrale, come sede di composizione dei conflitti.

Inoltre, anche nel corso del 2024 si è registrata una implementazione delle professionalità presenti all'interno dell'Albo degli Arbitri e dell'Elenco dei Periti. In particolare, nell'Albo degli Arbitri sono stati iscritti n. 7 architetti e n. 6 dirigenti pubblici mentre nell'Elenco dei Periti sono stati iscritti n. 5 dottori commercialisti, un architetto, un agronomo e un matematico/attuario.

Peraltro, si segnala che nell'Albo degli Arbitri - per la prima volta dall'entrata in vigore del nuovo Codice - sono stati iscritti due magistrati ordinari a riposo. All'interno dell'Albo degli Arbitri si rileva, altresì, un leggero aumento di docenti universitari in quiescenza: all'unica iscrizione dello scorso anno se ne sono aggiunte altre due nel corso del 2024.

L'individuazione del terzo arbitro è stata effettuata dal Consiglio della Camera arbitrale secondo la procedura a due fasi, ora disciplinata dalla "*Guida operativa ai procedimenti amministrati dalla camera arbitrale*", e in particolare dal punto 10.6; per il 2024 è stata confermata la tendenza per la quale le nomine di terzo arbitro - in relazione all'oggetto delle controversie e talora ai *desiderata* delle parti - ricadono in prevalenza su soggetti titolari di competenze ed esperienze giuridiche. Ciononostante, in uno dei cinque casi la nomina ha interessato un architetto.

Per quanto riguarda la designazione dei CTU, questa è stata operata in n. 5 casi, e l'opzione - in linea con il dato degli ultimi anni - è prevalentemente (*rectius* quasi esclusivamente) caduta su soggetti dotati di abilità in ingegneria (4). Rispetto al 2023, tuttavia, in un caso è stato designato - anche in relazione alla specificità dei quesiti posti - un dottore commercialista.

Infine, con riferimento all'Elenco dei Segretari dei Collegi Arbitrali occorre riscontrare un dato estremamente positivo: nel 2024 - dopo alcuni anni (2021 e 2022) segnati dall'assenza di nuove iscrizioni - si registrano ben n. 7 nuove iscrizioni (di cui n. 5 funzionari Anac). Il dato è decisamente migliore anche rispetto a quello del 2023 quando, a fronte di n. 9 cancellazioni, si erano registrate n. 5 iscrizioni.

4. I compensi degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio.

L'osservazione dell'andamento delle liquidazioni dei compensi da parte della Camera arbitrale consente di mettere in rilievo la più risalente opera di razionalizzazione infine compiutasi nella disciplina di cui al punto 8 della "*Guida operativa*".

I compensi riconosciuti a favore dei collegi arbitrali per i n. 6 lodi depositati nel 2024 ammontano totalmente a € 167.500,00, per una media pari a € 27.716 ca (il minimo per collegio è stato € 2.500,00, il massimo € 80.000,00); lo scostamento in diminuzione più basso rispetto alle richieste dei collegi arbitrali è stato pari al 14% per cento (somma richiesta 35.000,00 euro - somma liquidata 30.000,00 euro) mentre quello più alto è stato pari al 87% (somma richiesta 19.200,00 euro - somma liquidata 2.500,00 euro). Soltanto in 1/6 delle determinazioni è stata liquidata esattamente la somma richiesta.

Complessivamente, i compensi effettivamente riconosciuti agli arbitri evidenziano uno scostamento in diminuzione del 43% rispetto a quanto richiesto.

Per quanto concerne i compensi per i consulenti tecnici d'ufficio, nel 2024, per le procedure amministrative si registrano n. 2 liquidazioni a favore di consulenti d'ufficio disposte dalla Camera arbitrale, per un complessivo ammontare di 23.644,18 euro, rispetto ad una richiesta parimenti totale 46.635,13 euro, con una diminuzione del 49%. Nel primo caso, a fronte di una somma richiesta di 17.308,90 euro è stata liquidata una somma di 9.851,74 euro, con uno scostamento in diminuzione pari al 43%; nel secondo caso, a fronte di una somma richiesta di 29.362,23 euro è stata liquidata una somma di 13.792,44 euro, con uno scostamento in diminuzione pari al 53%.

In definitiva, in linea con quanto già evidenziato negli ultimi anni, si palesa un profilo dell'istituto arbitrale nitidamente ed apprezzabilmente tracciato sul contenimento dei costi del giudizio.

5. Il deposito dei lodi e la riscossione del contributo relativo.

Nell'anno appena trascorso - in linea con quanto avvenuto nel 2023 - si è consolidata, trovando nel 2024 piena attuazione, l'innovazione in punto di deposito dei lodi disposta con il comma 13 dell'art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2023, là dove si prevede la possibilità che il deposito medesimo venga effettuato in forma telematica, pratica in misura uguale non ancora propria di altre camere arbitrali anche pubbliche o di rilevante dimensione.

L'osservanza dell'adempimento, a carico delle parti del giudizio arbitrale, del versamento entro 15 gg. dalla pronuncia del lodo di una somma pari all'uno per mille del valore della controversia, disposto dall'art. 213, comma 12, del nuovo codice, ha fatto registrare un buon andamento. L'ammontare liquidato per i lodi depositati nell'anno è stato pari a 72.762,09 euro, di cui, allo stato, risulta incassata la somma di 41.074,19 euro. Con riferimento agli importi mancanti - da imputare in misura quasi assorbente ad un unico arbitrato - residua(va)no 31.687,91 euro da riscuotere, si segnala che i competenti uffici hanno avviato la procedura esattoriale nei confronti delle parti inadempienti.

6. Gli accordi bonari.

La Camera arbitrale, adesso a norma dell'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e della "Guida operativa" (punti 18 > 22), è anche titolare della funzione di formulazione di una lista di cinque esperti per la individuazione dell'esperto da nominare dalle parti contrattuali ai fini

dell'espletamento della procedura di accordo bonario per la risoluzione della controversia insorta a seguito dell'iscrizione da parte dell'appaltatore di riserve nei documenti contabili, nonché, in caso di disaccordo tra le stesse, alla nomina diretta con determinazione in questo caso del relativo compenso.

Rispetto alla *Relazione* dell'anno precedente, si registra una flessione: da sette a quattro richieste, ragionevolmente ascrivibile alla funzione di aratro dei conflitti in itinere che i collegi consultivi tecnici vanno svolgendo a detrimento altresì di quest'ulteriore figura di composizione degli stessi. Pertanto,

alla luce dei dati dell'ultimo triennio si palesa un *trend* altalenante: dalle n. 8 richieste del 2021 si passa a n. 4

N. accordi bonari			
2021	2022	2023	2024
8	4	7	4

richieste nel 2022; dalle n. 7 richieste del 2023 si torna – nell'anno appena trascorso – a n. 4 richieste da parte dei RUP impegnati nell'esecuzione dei contratti pubblici di appalto di lavori, stavolta con una più probabile e riconoscibile eziologia del calo numerico. La Camera arbitrale in n. 2 casi ha accolto senz'altro la richiesta pervenuta dal RUP mentre in n. 2 casi ha proceduto alla formulazione di una lista di cinque esperti dopo una puntuale interlocuzione con il RUP.

Dei n. 4 esperti scelti all'interno delle rispettive liste composte dalla Camera n. 3 sono stati infine nominati per accordo delle parti, e uno soltanto dalla Camera arbitrale, che qui soltanto ne ha altresì dovuto determinare il compenso, utilizzando come parametro di riferimento la collocazione dell'importo economico delle riserve entro gli scaglioni di valore delle controversie arbitrali previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 31 gennaio 2018 ai fini della determinazione dei compensi dei rispettivi Collegi giudicanti.

Quanto alla tipologia professionale degli esperti individuati su accordo delle parti, si è trattato di n. 2 avvocati e di n. 1 ingegnere, mentre si è in attesa della comunicazione relativa all'esperto dell'ultima procedura promossa nel 2024 (provenienti dall'albo degli arbitri e dall'elenco dei periti), fermo il criterio di redazione della lista che lascia regolarmente includere quattro tecnici e un avvocato.

Molto vario risulta il dato relativo al valore dell'importo delle riserve iscritte nei documenti contabili come valore percentuale a fronte del rispettivo importo contrattuale; dato rilevante, come è noto, ai fini dell'esperimentabilità stessa della procedura di accordo bonario, seppure nei diversi modi determinati dai commi 1 e 2 dell'art. 210 del d.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 (ex art. 205 d.lgs. n. 50/216), a seconda del momento di avvio della procedura, se nel corso dell'esecuzione contrattuale ovvero prima dell'approvazione del

certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione (tutte e n. 4 procedure sono state attivate prima dell'approvazione del certificato di collaudo). La Camera arbitrale ha prestato specifica attenzione alla sussistenza nei singoli casi dei limiti percentuali di legge, in quanto presupposti di legittimità per l'esercizio stesso della sua funzione in materia.